


L'Estensore

(Rag. Pietro Ricci)



Il Responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Monica Tassoni)



Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIT nella specifica sezione

"Albo on-line" in data 07 AGO. 2015 (Legge n. 69 del 18.06.2009).

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



ariti Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

096

DETERMINAZIONE N _____

DEL 07 AGO. 2015

OGGETTO:

Ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 688/2015 della Corte d'Appello di L'Aquila/Pagamento spese processuali di primo grado.

Il giorno 07 AGO. 2015 a Tortoreto Lido (TE) presso la sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, n. 210/14 (prot. ARIT n. 835 del 14.04.2014) con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da *(Omissis)* nei confronti dell'ARIT;

VISTO il ricorso in Corte d'appello di L'Aquila proposto da *(Omissis)* acquisito al prot. ARIT con n. 678 del 22.04.2015;

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 50 del 18 maggio 2015 è stato affidato l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio all'Avv. Pierluigi De Nardis per il ricorso in Corte d'Appello di L'Aquila proposto da *(Omissis)*;

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 688/2015 notificata in data 29.06.2015 ed acquisita agli atti con prot. n. 1206 del 14.07.2015 con cui è stato accolto l'appello proposto da *(Omissis)* avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 210/2014;

VISTA la nota dell'Avv. Salvatore Dettori, trasmessa all'ARIT dall'Avv. Pierluigi De Nardis ed acquisita agli atti con prot. n. 1322 del 03.08.2015, in cui l'Avv. diffida ad adempiere a quanto statuito nella sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 688/2015 richiedendo, tra l'altro, la corresponsione delle spese processuali liquidate in sentenza a favore della Sig.ra *(Omissis)* di cui si riportano i relativi conteggi:

- a) primo grado: euro 5.510,00, oltre spese generali, pari ad euro 826,50, CPA, paria ad euro 253,46 e IVA, pari ad euro 1.449,79 per un totale di euro 8.039,75;
- b) secondo grado: euro 4.760,00, oltre spese generali, pari ad euro 714,00, CPA, paria ad euro 218,00 e IVA, pari ad euro 1.252,45 per un totale di euro 6.945,41;

PRESO ATTO che l'Avv. Salvatori Dettori richiede che le suddette somme siano corrisposte alla Sig.ra *Omissis*, indicando altresì le coordinate bancarie su cui effettuare l'accredito;

CONSIDERATO che è necessario ed urgente procedere ad adempiere a quanto sopra intimato e dunque procedere con sollecito al pagamento delle spese processuali al fine di evitare possibili aggravii di spesa a carico del Bilancio dell'Agenzia;

VISTA la Deliberazione n. 75 del 07.08.2015 con il quale è stato disposto di procedere al prelievo dal Fondo di riserva della somma complessiva di euro 12.737,00 per rimpinguare il capitolo sul quale vengono pagate le spese inerenti il contenzioso dell'Agenzia

PRESO ATTO che nonostante il prelievo dal fondo di riserva, lo stanziamento sul capitolo destinato a coprire le spese inerenti il contenzioso dell'Agenzia risulta insufficiente a coprire tutte le spese processuali pertanto si dispone con il presente atto di procedere al pagamento delle sole spese processuali di primo grado pari ad euro 8.039,75 in quanto persiste una carenza di risorse pari ad euro 2.120,70 che è necessario reperire mediante una variazione di bilancio;

RITENUTO pertanto di procedere ed al pagamento in favore della Sig.ra *omissis* delle spese processuali liquidate nella citata sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 688/2015 a favore della Sig.ra *Omissis* di primo grado pari ad euro 5.510,00, oltre spese generali, pari ad euro 826,50 , CPA, paria ad euro 253,46 e IVA, pari ad euro 1.449,79 per un totale di euro 8.039,75;

CONSIDERATO che si procederà alla predisposizione di una variazione di bilancio allo scopo di reperire le risorse necessarie per il pagamento delle spese processuali di secondo secondo grado pari ad euro 4.760,00, oltre spese generali, pari ad euro 714,00 , CPA, paria ad euro 218,00 e IVA, pari ad euro 1.252,45 per un totale di euro 6.945,41;

PRESO ATTO che la spesa necessaria per l'adozione del presente provvedimento ammonta ad euro 8.039,41 che trova copertura finanziaria sul cap. 279 riportato in conto residui del Bilancio di Previsione 2015;

RISCONTRATA la necessità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n. 25/2000 che istituisce l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e ss.mm.

DETERMINA

1. **di dichiarare** che la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di dare atto** che la spesa necessaria per l'adozione del presente provvedimento ammonta ad euro 8.039.41 che trova copertura finanziaria sul cap. 279 riportato in conto residui del Bilancio di Previsione 2015;
3. **di liquidare e pagare** alla Sig.ra *omissis*, in ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 688/2015 e come richiesto dall'Avv. Salvatore Dettori con nota trasmessa all'ARIT dall'Avv. Pierluigi De Nardis ed acquisita agli atti con prot. n. 1322 del 03.08.2015, le spese processuali liquidate in sentenza a favore della Sig.ra *Omissis* di cui si riportano i relativi conteggi nella nota predetta, per la sola parte inerente le spese di primo grado pari ad euro 5.510,00, oltre spese generali, pari ad euro 826,50 , CPA, paria ad euro 253,46 e IVA, pari ad euro 1.449,79 per un totale di euro 8.039,75;
4. **di dare atto** che si procederà con successivo atto al pagamento delle spese processuali di secondo grado in quanto si rende indispensabile procedere ad una variazione di bilancio allo scopo di reperire le risorse necessarie alla data odierna insufficienti sul Bilancio dell'Agenzia.